

Programma Universitario per Studenti-Atleti Doppia Carriera / Dual Career UP4SPORT

University Program for Student-Athletes

Anno accademico 2019-20

Art. 1 - Oggetto e finalità del programma

Il presente regolamento disciplina i criteri di ammissione e permanenza degli studenti-atleti al programma UP4SPORT – University Program for Student-Athletes, in conformità con le linee guida della Commissione europea sulla duplice carriera adottate a Bruxelles il 16/11/2012 e le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e di rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla duplice carriera degli studenti-atleti adottate il 14/6/2013. La finalità del programma UP4SPORT è quella di permettere allo studente-atleta di combinare la propria carriera sportiva con lo studio in modo flessibile.

Art. 2 - Caratteristiche del programma

Agli studenti-atleti ammessi al programma viene offerto:

- a) immatricolazione in regime di tempo parziale, con ripartizione delle attività didattiche e dei crediti formativi in sei anni anziché in tre per i corsi di laurea triennale, in quattro anni anziché in due per i corsi di laurea magistrale, in dieci anni anziché in cinque per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, con specifica tariffazione relativamente a tasse e contributi universitari;
- b) possibilità di ottenere la sospensione temporanea degli studi per un anno, per importanti impegni sportivi, quali la partecipazione a Giochi Olimpici o Campionati Mondiali;
- c) tutorato per questioni inerenti gli adempimenti amministrativi e l'accesso ai servizi, tirocini e stage;
- d) specifico servizio di supporto (non didattico) alla preparazione agli esami (informazioni sul programma d'esame, testi e dispense, assistenza in caso di problematiche sulla data d'esame per impegni sportivi, ecc.);
- e) un docente referente del programma per ogni Dipartimento, nominato dal Rettore;
- f) utilizzo della foresteria, per i non residenti nella Provincia di Bergamo, in occasione degli esami;
- g) accesso agli impianti sportivi universitari.

In fase di pre-immatricolazione, gli studenti-atleti possono fare riferimento al CUS Bergamo per informazioni e assistenza relativamente alla richiesta di partecipazione al programma.

Art. 3 - Posti disponibili

E' possibile l'ammissione al programma di un numero massimo di dieci nuovi studenti ogni anno, che potranno proseguire gli studi negli anni successivi nell'ambito del programma nel rispetto dei requisiti di permanenza di cui all'art. 6.

Gli studenti che, nell'ambito del programma, hanno conseguito una laurea triennale e che decidano di proseguire gli studi con una laurea magistrale hanno accesso al programma in via prioritaria rispetto a nuovi studenti-atleti.

Art. 4 - Ammissione al programma

Possono presentare domanda di ammissione al programma tutti gli atleti tesserati per le federazioni sportive di discipline olimpiche o paralimpiche che risultino già iscritti o che prevedano di iscriversi ad uno dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Bergamo.

L'ammissione al programma avviene mediante valutazione del curriculum sportivo presentato dai candidati. Fungerà da Commissione Valutatrice il Comitato per lo Sport Universitario integrato dai docenti referenti dipartimentali del progetto.

Il Curriculum Sportivo, completo di:

- a) Dati Anagrafici
- b) Risultati
- c) Obiettivi
- d) Impegno

deve essere redatto con lo scopo di presentare l'attività sportiva del candidato, ponendo in evidenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo degli elementi che saranno oggetto di valutazione:

- l'eccellenza dei risultati già conseguiti;
- l'importanza degli obiettivi per la stagione sportiva in corso;
- l'entità dell'impegno richiesto dalla preparazione.

La domanda di ammissione può essere presentata in ogni momento dell'anno, seguendo le norme specificate nel presente articolo. Per la presentazione della candidatura non è necessario essere già iscritti all'Università: l'ammissione al programma diverrà però effettiva soltanto al momento dell'iscrizione ad un corso di studi ed è condizionata al regolare pagamento delle tasse universitarie.

Art. 5 - Esoneri dalle tasse universitarie

Agli studenti-atleti si applicano, per quanto attiene agli esoneri dalle tasse e dai contributi, le norme previste dal Programma Top Ten e quelle generali dell'Ateneo.

Art. 6 - Requisiti di permanenza

Lo studente-atleta è tenuto a rinnovare l'iscrizione all'Università degli Studi di Bergamo ogni anno accademico. Contestualmente al rinnovo dell'iscrizione, lo studente-atleta dovrà inviare al Comitato per lo Sport Universitario un aggiornamento del proprio curriculum sportivo, riportando anche le attività di maggior rilievo dell'anno trascorso. La valutazione del curriculum aggiornato potrà portare a un cambiamento dello status di studente-atleta.

I requisiti di permanenza si articolano in requisiti di carriera e requisiti sportivi. Uscirà dal Programma lo studente-atleta che:

- a) in riferimento ai requisiti accademici, non acquisisca alcun credito in un anno accademico o non acquisisca almeno 36 CFU in due anni accademici consecutivi;
- b) in riferimento ai requisiti sportivi, termini la carriera atletica di alto livello o non risulti più in possesso dei requisiti di appartenenza al programma, considerato il curriculum sportivo.

Gli studenti-atleti che escono dal Programma continuano la carriera universitaria in qualità di studenti.

Art. 7 - Percorso di studio e conseguimento del titolo

Lo studente-atleta potrà accedere agli studi con una modalità equiparata all'iscrizione con impegno a tempo parziale in presenza dei requisiti di cui all'art. 4. La permanenza in tale status è subordinata a quanto fissato dall'art. 6.

La scelta della modalità di immatricolazione con impegno a tempo parziale comporta che le attività didattiche e i crediti formativi da conseguire nell'ambito del corso di studio vengono

distribuiti su sei anni accademici anziché su tre per i corsi di laurea triennale, su quattro anni accademici anziché su due per i corsi di laurea magistrale, su dieci anni accademici anziché su cinque per i corso di laurea magistrale a ciclo unico.

Il numero di crediti da prevedere nel piano di studi per ogni anno accademico dovrà pertanto essere pari al 50% circa di quelli previsti per il corso di studio per gli studenti impegnati a tempo pieno (indicativamente 30 CFU di media per ogni anno accademico); le competenti strutture didattiche individueranno le eventuali priorità tra gli insegnamenti.

Gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) dovranno essere soddisfatti entro il primo anno di corso e, se correlati a un determinato insegnamento, prima del sostenimento del relativo esame. Lo studente che non assolve l'OFA entro il primo anno di corso nonché entro scadenze previste dagli organi accademici viene iscritto all'anno accademico successivo come ripetente al primo anno di corso e non potrà sostenere esami del secondo anno. Per tale studente resta in essere il dovere di assolvere l'obbligo formativo.

È possibile cambiare status sia per i corsi di laurea triennale, sia per i corsi di laurea magistrale biennali e a ciclo unico. Lo studente-atleta potrà effettuare una prima scelta all'atto dell'immatricolazione. In seguito sarà possibile richiedere soltanto una sola volta la variazione di status, purché lo studente soddisfi le seguenti condizioni:

- a) nel caso di variazione di status da tempo pieno a tempo part-time, possibile già a
 partire dall'anno accademico successivo all'immatricolazione, oltre al possesso dei
 requisiti previsti per tale tipologia di iscrizione sarà necessario aver assolto tutti gli
 eventuali OFA contratti all'atto dell'immatricolazione. In caso contrario, sarà obbligo
 rinnovare l'iscrizione al primo anno ripetente come studente impegnato a tempo
 pieno;
- b) nel caso di variazione di status da tempo part-time a tempo pieno, sarà necessario aver completato un'annualità intera prima di poter richiedere la variazione.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e universitarie in materia.

Programma approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 maggio 2017 - o.d.g. 5.1